

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 03720/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3720 del 2026, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Emma Cunico, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone,
Rosy Floriana Barbata, con domicilio digitale come in atti;

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi Bari, Università degli Studi Bergamo, Università degli Studi Bologna Alma Mater Studiorum, Università degli Studi Brescia, Università degli Studi Cagliari, Università degli Studi Catania, Università degli Studi del Sannio Benevento, Università degli Studi della Basilicata Potenza, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Napoli, Università degli Studi dell'Insubria Varese, Università degli Studi di Salerno Fisciano, Università degli Studi Ferrara, Università degli Studi Firenze, Università degli Studi Foggia, Università degli Studi G D'Annunzio Chieti, Università degli Studi Genova, Università degli Studi L'Aquila, Università degli Studi Macerata, Università degli Studi Magna Graecia Catanzaro, Università degli

Studi Messina, Università degli Studi Milano, Università degli Studi Milano Bicocca, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi Molise, Università degli Studi Napoli Federico II, Università degli Studi Padova, Università degli Studi Palermo, Università degli Studi Parma, Università degli Studi Pavia, Università degli Studi Perugia, Università degli Studi Pisa, Università degli Studi Roma La Sapienza, Università degli Studi Roma Tor Vergata, Università degli Studi Sassari, Università degli Studi Siena, Università degli Studi Torino, Università degli Studi Trento, Università degli Studi Trieste, Università degli Studi Udine, Università degli Studi Verona, Università del Piemonte Orientale, Università del Salento Lecce, Università della Calabria, Università Politecnica delle Marche Ancona, Università degli Studi Napoli Parthenope, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Canullo, Paola Pecorari, con domicilio digitale come in atti;

Università Campus Bio-Medico di Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difeso dagli avvocati Anna Romano, Mario Natale, Chiara Pisano, con domicilio eletto in Roma, via Arenula, 29;

nei confronti

Giada Rachele De Simone, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale University, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione;
- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di

- Laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale University, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione;
- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale University, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione;
 - del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
 - del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
 - dell'Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell'anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso);
 - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
 - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Trieste nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso);

- del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
- dell'Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 di cui è causa;
- dell'atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
- ove occorra, dell'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 30 luglio 2025, Rep. atti n. 125/CSR in merito alla “Determinazione del fabbisogno, per l'anno accademico 2025-2026, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche” e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il “fabbisogno formativo per l'anno accademico 2025/2026” di medici chirurghi e medici odontoiatri;
- della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati;
- degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso

programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026;

- degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell'odierna parte ricorrente;

- delle linee guida predisposte per lo svolgimento delle prove e diramate a tutti gli Atenei dal Cineca;

- dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d'aula dell'Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso;

- dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche;

- dei verbali di correzione redatti dal CINECA;

- delle linee guida predisposte per lo svolgimento delle prove e diramate a tutti gli Atenei dal Cineca;

- dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell'interesse di parte ricorrente;

- dell'elenco degli esiti della prova de qua, nella parte in cui l'odierna ricorrente ha ottenuto un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza del quesito n.1 della prova di Biologia del primo appello, palesemente errato e/o fuorviante all'interno del proprio questionario;

- dell'esito della prova sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza del quesito n.1 della prova di Biologia del primo appello palesemente errato e/o fuorviante all'interno del proprio questionario;

- del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito delle prove d'esame in questione, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza del quesito n.1 della prova di Biologia del primo appello palesemente errati e/o fuorviante presenti all'interno del proprio questionario;

- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova de qua,

con particolare riferimento al quesito n.1 della prova di Biologia del primo appello;
- dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova in questione, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n.1 della prova di Biologia del primo appello in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante;

- dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche;
- per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell'interesse di parte ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente.

e per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell'amministrazione intimata:

- all'adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia) e di ogni altra misura ritenuta opportuna da Codesto Ecc.mo TAR;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CUNICO EMMA il 21\5\2026:

- delle istruzioni operative predisposte dal CINECA, recanti "FAQ Commissioni MED25", destinate ai componenti delle Commissioni d'esame istituite presso ciascun Ateneo ai fini della correzione delle prove, ai sensi e per gli effetti di cui all'Allegato n. 2 del Decreto Ministeriale n. 418/2025, pubblicate e rese accessibili mediante la piattaforma WebApp disponibile al sito web <https://idp.mur.gov.it/idp/profile/SAML2/POST/SSO?execution=e1s2>;
- del Decreto Ministeriale n. 418/2025 e in particolare del relativo allegato n. 2 nella parte in cui non sono stati predeterminati criteri di valutazione uniformi;
- delle domande a completamento nella parte in cui non sono stati predeterminati criteri di valutazione uniformi per le Commissioni locali;
- degli atti, criteri, modalità operative e determinazioni relative alla fase di correzione e valutazione delle prove del semestre filtro a.a. 2025/2026, emersi

successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo;

- dei verbali (ove esistenti) di correzione delle prove;
- delle modalità di funzionamento della piattaforma digitale di correzione predisposta dal CINECA;
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, nella parte in cui incide sulla valutazione delle prove sostenute dalla parte ricorrente;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi Bari, Università degli Studi Bergamo, Università degli Studi Bologna Alma Mater Studiorum, Università degli Studi Brescia, Università degli Studi Cagliari, Università degli Studi Catania, Università degli Studi del Sannio Benevento, Università degli Studi della Basilicata Potenza, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Napoli, Università degli Studi dell'Insubria Varese, Università degli Studi di Salerno Fisciano, Università degli Studi Ferrara, Università degli Studi Firenze, Università degli Studi Foggia, Università degli Studi G D'Annunzio Chieti, Università degli Studi Genova, Università degli Studi L'Aquila, Università degli Studi Macerata, Università degli Studi Magna Graecia Catanzaro, Università degli Studi Messina, Università degli Studi Milano, Università degli Studi Milano Bicocca, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi Molise, Università degli Studi Napoli Federico II, Università degli Studi Padova, Università degli Studi Palermo, Università degli Studi Parma, Università degli Studi Pavia, Università degli Studi Perugia, Università degli Studi Pisa, Università degli Studi Roma La Sapienza, Università degli Studi Roma Tor Vergata, Università degli Studi Sassari, Università degli Studi Siena, Università degli Studi Torino, Università degli Studi Trento, Università degli Studi Trieste, Università degli Studi Udine, Università degli Studi Verona, Università del Piemonte Orientale, Università del Salento Lecce, Università della Calabria, Università Politecnica delle Marche Ancona, Università

degli Studi Napoli Parthenope;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2026 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- con ricorso notificato in data 12 marzo 2026, parte ricorrente ha impugnato la graduatoria unica nazionale per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026 nella parte in cui la ricorrente non risulta collocata in posizione utile, nonché i relativi atti presupposti, ivi inclusi il D.M. n. 418/2025, il D.M. n. 1115/2025, il D.M. n. 454/2025 e il D.M. n. 600/2025;
- con motivi aggiunti, notificati il 21 maggio 2026, parte ricorrente – sull'asorta delle istruzioni operative denominate "FAQ Commissioni MED25" e delle evidenze documentali sopravvenute – ha dedotto: (i) l'omessa predeterminazione di criteri di valutazione uniformi per le domande a completamento; (ii) la violazione della par condicio derivante dall'adozione di approcci valutativi difformi da parte delle diverse Commissioni locali; (iii) la violazione del principio di collegialità nella correzione delle prove; (iv) la violazione dell'obbligo di verbalizzazione e tracciabilità delle operazioni valutative;
- le Amministrazioni resistenti si sono costituite in giudizio versando in atti, tra gli altri documenti, una relazione esplicativa del MUR corredata dalla relazione tecnica del CINECA e dai verbali delle Sottocommissioni scientifiche centrali;
- unitamente al ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente ha proposto istanza cautelare per l'ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea in

Medicina e Chirurgia;

Considerato che le censure articolate con i motivi aggiunti, fondate sulla documentazione sopravvenuta successivamente acquisita al giudizio e, in particolare, sulle istruzioni operative denominate "FAQ Commissioni MED25", impongono di chiarire le concrete modalità di svolgimento della fase di correzione delle prove e le modalità di coordinamento tra Commissione centrale, CINECA e Commissioni locali, al fine di verificare se il sistema nel suo complesso fosse idoneo a garantire l'uniforme applicazione dei criteri valutativi e, conseguentemente, la parità di trattamento tra tutti i candidati sul territorio nazionale, impregiudicata ogni valutazione circa l'effettiva sussistenza dell'interesse a ricorrere in capo a parte ricorrente, non risultando allo stato specificamente contestata l'attribuzione del punteggio sui singoli quesiti;

Rilevato, avuto riguardo alla natura e alla rilevanza degli approfondimenti istruttori ritenuti necessari ai fini della decisione, che non emergono esigenze cautelari di particolare attualità tali da impedirne il previo espletamento, tenuto conto che l'istanza di fissazione della camera di consiglio è stata depositata soltanto in data 24 giugno 2026, a oltre tre mesi dalla notificazione del ricorso introduttivo, e che il secondo semestre dell'anno accademico 2025/2026 risulta ormai concluso, il Collegio ritiene opportuno differire l'esame della domanda cautelare all'esito dell'istruttoria disposta con la presente ordinanza;

Considerato che:

- la documentazione già versata in atti – e segnatamente le "FAQ Commissioni MED25", la relazione del MUR del 29 maggio 2026 e la relazione tecnica del CINECA ad essa allegata – consente di ricostruire, nei loro tratti essenziali, l'architettura del sistema di correzione, articolato su tre livelli: (i) la Commissione centrale, incaricata della predisposizione dei quesiti e delle risposte corrette, nonché della validazione di eventuali risposte alternative o sinonimi; (ii) il CINECA, gestore della piattaforma informatica e delle operazioni di scansione, riconoscimento e pre-valorizzazione delle risposte; (iii) le Commissioni locali, cui

era demandata la correzione e la validazione finale delle prove;

- permangono, tuttavia, profili di incertezza in ordine alle modalità di coordinamento tra tali tre livelli, non essendo allo stato possibile ricostruire come le determinazioni assunte a livello centrale si riflettessero sulle operazioni di correzione svolte a livello locale e se il sistema fosse congegnato in modo da assicurare che identiche risposte ricevessero identico trattamento valutativo indipendentemente dalla Commissione territorialmente competente; né risultando allo stato chiarito se il sistema fosse strutturato in modo tale da garantire che le determinazioni assunte nel corso delle operazioni di correzione trovassero uniforme applicazione presso tutte le Commissioni locali, ovvero se residuassero spazi di autonoma valutazione suscettibili di determinare differenti esiti valutativi in presenza di risposte identiche;

Considerato, in particolare, che le incertezze riguardano i seguenti profili:

(a) Natura e valore delle FAQ. Il documento denominato "FAQ Commissioni MED25", sul quale parte ricorrente fonda parte delle censure articolate con i motivi aggiunti, non reca elementi formali (intestazione, protocollo, firma, data certa) che ne consentano l'imputazione certa al MUR o al CINECA, né è dato comprendere se esso costituisca un atto vincolante per le Commissioni locali ovvero mere indicazioni operative prive di cogenza. La relazione del MUR non menziona le FAQ né chiarisce il rapporto tra queste e la disciplina dettata dal D.M. n. 418/2025.

(b) Margini di autonoma valutazione delle Commissioni locali. La relazione del MUR afferma che gli elenchi di risposte corrette e sinonimi «lasciavano comunque salva l'autonomia valutativa della Commissione di Ateneo»; le FAQ indicano che «è possibile intervenire in modifica» della valutazione pre-valorizzata dal sistema; la relazione CINECA conferma che i commissari «possono modificare/validare il punteggio attribuito». Non risulta tuttavia chiarito se il singolo commissario potesse autonomamente attribuire punteggio positivo a una risposta non compresa negli elenchi predeterminati senza previa segnalazione e senza attendere l'integrazione da

parte della Commissione centrale, ovvero se, in presenza di una risposta ritenuta scientificamente corretta ma non compresa negli elenchi predisposti, il commissario fosse tenuto a promuovere la procedura di segnalazione prevista dal sistema. Non è dato comprendere, inoltre, se tale potere riguardasse anche le domande a risposta multipla.

(c) Efficacia delle determinazioni della Commissione centrale sull'integrazione dei sinonimi. Non risultano chiarite le modalità attraverso le quali le determinazioni della Commissione centrale in ordine all'ammissione di ulteriori risposte corrette o sinonimi venissero recepite nel procedimento valutativo: in particolare, non è possibile ricostruire se il recepimento avvenisse in modo automatico mediante aggiornamento della piattaforma e con effetto uniforme per tutte le Commissioni locali, ovvero se richiedesse un'attività valutativa ulteriore da parte di queste ultime; se le Commissioni locali fossero tenute a conformarsi a tali determinazioni ovvero conservassero margini di autonoma valutazione; quali effetti le determinazioni della Commissione centrale producessero sulle prove già corrette o già validate.

(d) Titolo e modalità di esercizio delle attribuzioni della Commissione centrale. Dalla documentazione depositata emerge che, nel corso delle operazioni di correzione, la Commissione centrale ha proceduto all'esame delle segnalazioni provenienti dalle Commissioni locali e all'individuazione di ulteriori risposte ritenute corrette o di ulteriori sinonimi rispetto a quelli originariamente predisposti. Non risulta tuttavia chiarito a quale titolo tale attività fosse esercitata, avuto riguardo alle attribuzioni conferite alla medesima Commissione dai relativi atti di nomina e dalla disciplina dettata dal D.M. n. 418/2025, né attraverso quali modalità le relative determinazioni venissero formalmente assunte e trasmesse alle Commissioni locali.

(e) Imputazione collegiale della valutazione finale. I verbali conclusivi delle operazioni di correzione risultano sottoscritti da tutti i componenti della Commissione locale. Tuttavia, dalle FAQ risulta che ciascun commissario

correggeva individualmente le prove assegnate e che il Presidente procedeva alla validazione, potendo anche modificare le valutazioni. Non è dato evincere, pertanto, se la validazione del Presidente costituisse un'attività svolta individualmente ovvero all'esito di una previa interlocuzione con gli altri componenti della Commissione; se le eventuali modifiche apportate dal Presidente alle valutazioni dei singoli commissari fossero previamente condivise con questi ultimi; come l'attività di validazione così descritta si coordini con la sottoscrizione collegiale dei verbali conclusivi.

(f) Definitività delle operazioni di correzione. Il sistema prevedeva la possibilità di segnalazioni di nuovi sinonimi, di aggiornamenti degli elenchi e di riapertura delle prove già esaminate. Non è possibile ricostruire, pertanto, quando la Commissione locale potesse considerare definitivamente concluse le operazioni di correzione e, in particolare, se anche successivamente alla sottoscrizione del verbale conclusivo fosse ancora possibile l'aggiornamento delle valutazioni in conseguenza di determinazioni sopravvenute della Commissione centrale e, in caso affermativo, con quali modalità e a opera di quali soggetti.

Ritenuto che tali profili di incertezza non possano essere risolti allo stato degli atti e che si renda necessario disporre i seguenti incumbenti istruttori, ai sensi e per gli effetti degli artt. 63, comma 1, 64, comma 3, e 65, comma 2, c.p.a., nei confronti del MUR e del CINECA, per quanto di rispettiva competenza;

Ritenuto, in particolare, di dover richiedere al MUR e al CINECA, congiuntamente o disgiuntamente per quanto di rispettiva competenza, i seguenti chiarimenti e la seguente documentazione:

1. Con riferimento al documento denominato "FAQ Commissioni MED25":

- precisino quale soggetto lo abbia materialmente predisposto, in quale data sia stato ultimato e pubblicato, con quale atto sia stato eventualmente approvato e a quali soggetti e con quali modalità sia stato comunicato;
- qualifichino espressamente il valore giuridico di tale documento, chiarendo se le

indicazioni ivi contenute fossero vincolanti per le Commissioni locali ovvero costituissero mere linee guida operative.

2. Con riferimento ai poteri valutativi delle Commissioni locali:

- precisino se il singolo commissario, in presenza di una risposta ritenuta scientificamente corretta ma non compresa negli elenchi delle risposte corrette o dei sinonimi predisposti dalla Commissione centrale, potesse autonomamente attribuire il punteggio positivo ovvero fosse tenuto a promuovere la procedura di segnalazione prevista dal sistema e ad attendere l'aggiornamento degli elenchi;
- precisino, nel caso in cui fosse consentita l'attribuzione autonoma del punteggio, se tale operazione fosse soggetta a un controllo successivo e a opera di quale soggetto;
- precisino se analogo potere di modifica riguardasse anche le domande a risposta multipla e, in caso negativo, se il commissario potesse comunque segnalare un presunto errore nella risposta predeterminata;
- precisino se, nel caso di attribuzione da parte del singolo commissario di un punteggio difforme da quello predeterminato dal sistema, l'architettura della piattaforma consentisse un controllo centralizzato e un eventuale intervento correttivo sulla decisione del commissario, al fine di garantire l'uniformità dei giudizi.

3. Con riferimento alle determinazioni assunte dalla Commissione centrale in ordine all'ammissione di ulteriori risposte corrette o sinonimi:

- precisino attraverso quali modalità esse venissero comunicate alle Commissioni locali;
- precisino se il recepimento avvenisse automaticamente mediante aggiornamento della piattaforma ovvero richiedesse un'attività valutativa da parte delle Commissioni locali;
- precisino se le Commissioni locali fossero tenute a conformarsi alle determinazioni della Commissione centrale ovvero conservassero margini di autonoma valutazione;

- precisino quali effetti tali determinazioni producessero sulle prove già corrette o già validate e, in particolare, se il sistema generasse automaticamente un *alert* che imponeva il riesame di tutti i compiti in cui compariva la risposta corrispondente, ovvero se la riapertura delle prove fosse rimessa all'iniziativa del singolo commissario;
- precisino se l'aggiornamento della piattaforma a seguito delle determinazioni della Commissione centrale determinasse automaticamente anche l'aggiornamento del criterio valutativo applicabile a tutte le Commissioni locali, ovvero se ciascuna Commissione fosse comunque chiamata a effettuare una nuova autonoma valutazione;
- depositino altresì gli eventuali atti, comunicazioni, istruzioni operative o ulteriori documenti dai quali risulti la concreta trasmissione alle Commissioni locali delle determinazioni assunte dalla Commissione centrale nel corso delle operazioni di correzione;
- depositino, per ciascuna domanda a completamento (tra quelle somministrate ai candidati nei due appelli), la versione originaria dei quesiti con l'indicazione delle risposte corrette e dei sinonimi inizialmente predisposti dalla Commissione centrale, anteriormente alle integrazioni avvenute su segnalazione delle Commissioni locali.

4. Con riferimento all'attività svolta dalla Commissione centrale nel corso delle operazioni di correzione:

- precisino sulla base di quale disposizione normativa, regolamentare o amministrativa la Commissione centrale fosse competente a esaminare le segnalazioni provenienti dalle Commissioni locali e a individuare ulteriori risposte corrette o sinonimi rispetto a quelli originariamente predisposti;
- indichino se tale attività trovasse fondamento nei decreti di nomina della Commissione, in ulteriori atti amministrativi ovvero in specifiche determinazioni assunte successivamente;

- depositino gli eventuali atti dai quali risultino l'attribuzione di tali competenze e le modalità di esercizio delle stesse;
- precisino se e con quali modalità la Commissione centrale abbia ricevuto dal CINECA report o informazioni sull'andamento delle correzioni e sulle segnalazioni delle Commissioni locali;
- precisino se la Commissione centrale abbia impartito direttive o istruzioni integrative alle Commissioni locali durante la finestra di correzione, con quali modalità e con quale valore.

5. Con riferimento all'imputazione collegiale della valutazione finale:

- precisino se la validazione del Presidente costituisca il risultato di una deliberazione della Commissione ovvero di un'attività autonoma del Presidente;
- precisino se l'attività di validazione fosse svolta individualmente ovvero all'esito di una previa interlocuzione con gli altri componenti della Commissione;
- precisino se le eventuali modifiche apportate dal Presidente alle valutazioni dei singoli commissari fossero previamente condivise con questi ultimi;
- precisino come l'attività di validazione così descritta si coordini con la sottoscrizione collegiale dei verbali conclusivi da parte di tutti i componenti della Commissione.

6. Con riferimento alla definitività delle operazioni di correzione:

- precisino se, successivamente alla sottoscrizione del verbale conclusivo della Commissione locale, fosse ancora possibile l'aggiornamento delle valutazioni conseguente a determinazioni sopravvenute della Commissione centrale e, in caso affermativo, con quali modalità tali aggiornamenti fossero recepiti e a opera di quali soggetti;
- precisino se, successivamente alla sottoscrizione del verbale conclusivo, fossero ancora possibili interventi sulle valutazioni senza una nuova riunione della Commissione;
- precisino se le Commissioni locali abbiano ricevuto istruzioni in merito al momento in cui le operazioni di correzione dovessero intendersi definitivamente

conclude.

Ritenuto di dover assegnare alle Amministrazioni intime termine fino al 30 settembre 2026 per il deposito dei chiarimenti e della documentazione richiesti, con espresso avvertimento che l'inottemperanza, in tutto o in parte, sarà valutata dal Collegio ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a.;

Ritenuto di dover rinviare la trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 21 ottobre 2026, con riserva di ogni ulteriore determinazione;

Ritenuto, altresì, di dover nelle more ordinare alla parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati inclusi nella graduatoria unica nazionale per pubblici proclami, ricorrendo, nella fattispecie in esame, "una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva" - non tanto di identificare i nominativi dei controinteressati, quanto - di procedere alla notifica per le vie ordinarie, tenuto conto dell'elevato numero degli stessi che renderebbe particolarmente onerosa, anche economicamente, la notifica del ricorso nelle forme ordinarie, che risulterebbe, quindi, essere "sommamente difficile" (Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948);

Ritenuto, pertanto, che la pubblicazione per pubblici proclami può avvenire mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1 – l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2 - il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3 - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti ove proposti;
- 4 - l'indicazione che i controinteressati sono tutti i soggetti collocati nella graduatoria unica nazionale, con allegazione dell'elenco nominativo degli stessi (posto che la notificazione per pubblici proclami è comunque una forma di

notificazione che non può essere snaturata a mero mezzo di pubblicità, sicché devono essere specificate le generalità dei destinatari pena l'inesistenza dell'atto e della relativa integrazione del contraddittorio, per come statuito dal Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 10 novembre 2017 n. 4842, essendo la ratio delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a. quella di consentire l'effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente anche in presenza di una somma difficoltà di chiamare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di persone, tuttavia bilanciata e resa compatibile con il principio costituzionale del contraddittorio);

5- l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico o con altra modalità comunque idonea, di copia del ricorso introduttivo e degli eventuali motivi aggiunti, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati - il testo integrale del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

L'Amministrazione resistente:

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si specifichi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";
- 3) dovrà, inoltre, curare che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, gli eventuali motivi aggiunti, la presente

ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'indicazione, nell'avviso, che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

- parte ricorrente dovrà preventivamente versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto che le predette modalità di notifica per pubblici proclami dovranno essere adottate anche per eventuali motivi aggiunti successivamente proposti - sin da ora autorizzate - con onere a carico di parte ricorrente di provvedere alla relativa richiesta nel termine di 10 (dieci) giorni dal deposito degli stessi, e deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza):

- a) dispone gli incumbenti istruttori nei termini di cui in motivazione;
- b) fissa per la prosecuzione dell'esame dell'istanza cautelare la camera di consiglio del 21 ottobre 2026;
- c) ordina l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami ai sensi e nei termini di cui in parte motiva;
- d) dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura di parte ricorrente, anche al Consorzio CINECA, non costituito in giudizio.

Spese al definitivo cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Giovanna Vigliotti, Primo Referendario, Estensore

Benedetta Bazuro, Referendario

L'ESTENSORE
Giovanna Vigliotti

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO